



COMUNE DI SCICLI

Provincia di Ragusa



REGISTRO DELLE ORDINANZE

N. 330

del 15/09/2009

IL SINDACO

Premesso che:

- con nota n. 1406/B/8416 del 12/05/2009, acquisita al protocollo generale dell'ente il 13/05/2009 al n. 14714 il Servizio Veterinario di "Igiene degli Alimenti di O.A. – Azienda U.S.L. n.7 Ragusa ha invitato questa Amministrazione, stante la carenza delle condizioni igienico-sanitarie dell'area pubblica (scalo alare di Donnalucata) destinata alla vendita al dettaglio dei prodotti ittici, a subordinare lo svolgimento di tale attività:
 - al ripristino dei requisiti igienico-sanitari previsti dall'O.M. 03/04/2002;
 - all'adeguamento alle norme generali di igiene di cui al Regolamento CE 852/2004, in particolare allegato II, cap.III;
 - all'assegnazione "formale" dei posteggi o banchi esclusivamente ai titolari o legali rappresentanti di imprese registrate: pescatore o rivenditore, ai sensi del D.A. n.322 del 27/02/2008, nella qualità di responsabili della salubrità dei prodotti commercializzati;
- in data 21 maggio 2009, giusta in tal senso la nota n. 15080 del 15/05/2009, è stata convocata apposita riunione con gli operatori interessati (sigg. Ingallinesi Salvatore, Implatini Gianluca, Flaccavento Massimo, Aguliario Giovanni, Drago Salvatore e Cooperativa S.Lucia) per informarli sulla imprescindibile necessità di ottemperare ai suddetti obblighi invitandoli a presentare gli atti al fine di regolarizzare la loro posizione, e specificando nel contempo i requisiti e le caratteristiche che devono avere le attrezzature utilizzate, necessarie per consentire il prosieguo dell'attività sin qui espletata e per garantire soprattutto l'igiene e la sicurezza degli alimenti;
- successivamente, i predetti operatori, non avendo ottemperato al superiore invito, con apposite invito-cartolina sono stati chiamati a presentare, presso l'ufficio commercio, l'apposita documentazione prevista dalla vigente normativa;
- con successiva nota n.22072 di prot. del 28/07/2009 i più volte citati operatori sono stati reinvitati a presentare la prescritta documentazione di cui al D.A. n. 322 del 27/02/2008 al fine della registrazione delle relative attività esercitate, nel termine di giorni 5, con l'avvertenza che la mancata esibizione di quanto richiesto sarebbe stata considerata tacita rinuncia alla stessa ;
- che in data 31/07/2009 i predetti hanno presentato la chiesta documentazione;
- che dall'esame delle D.I.A. da ognuno presentata è emersa che la stessa risultava carente di alcune indicazioni;
- con nota n. 23124 del 10/08/2009 gli interessati, quindi, sono stati invitati ad integrarla, nel termine di giorni 5 dal ricevimento della stessa, con l'indicazione dell'ubicazione ed il tipo di frigorifero di conservazione dei prodotti ittici invenduti;
- che entro il superiore termine i predetti non hanno ottemperato al superiore invito:

Considerato che in data 13/08/2009 al n. 23342 di protocollo generale è **sopraggiunta** la nota n.7068/3-1 "P" di prot. del 10/08/2009, con la quale il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute N.A.S. di Ragusa:

- comunica che in data 31/07/2009, nell'ambito dei servizi di controllo predisposti in campo nazionale, ha ispezionato in collaborazione con il personale del Servizio Veterinario di Modica le attività di rivendita di prodotti ittici, ivi indicate, tutte site nel molo di Donnalucata – Via Pirandello accertando che :
 - le condizioni igienico- sanitarie delle dette pescherie sono da ritenersi insufficienti, inadeguate ed in assenza del rispetto dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 03/04/2002 che stabilisce i requisiti minimi per la vendita su aree mercatali ;
 - l'attività viene esercitata sotto una struttura precaria all'aperto, realizzata con alluminio anodizzato e un telo di copertura, per cui i prodotti ancorchè coperti con del ghiaccio risultavano invasi di mosche,
 - tutte le strutture ispezionate, eccetto quella dell'Implatini, trovata chiusa ma che sicuramente versa nelle medesime condizioni, risultano sprovviste di deposito frigorifero per la conservazione dei prodotti ittici non venduti o comunque da tenere di scorta, nonché di macchina di produzione del ghiaccio;
- sollecita l'adozione urgente, da parte dell'Amministrazione, dei provvedimenti necessari al ripristino dei requisiti igienico-sanitari previsti dall'O.M. del 03/04/2002 e all'adeguamento delle norme generali di igiene di cui al Regolamento CE n.852/2004, in particolare allegato II cap.III.

Valutato che ad oggi gli operatori non hanno ottemperato ai numerosi inviti come sopra rivolti e che il ripristino delle condizioni igienico-sanitarie imposte dalla vigente normativa non consente ulteriori ritardi;

Ritenuto quindi in via cautelare ed urgente, per la tutela e la salvaguardia della salute pubblica, sospendere le attività di vendita e rivendita dei prodotti ittici effettuate nei banchi di vendita situati sull'area pubblica Via Pirandello -Donnalucata nei pressi dello scalo di alaggio;

Vista l'Ordinanza Ministeriale 03/04/2002 concernente i requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche;

Visto il Regolamento CE n.852/2004 del 29/04/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

Visto il Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27/07/1934 n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

Per la causale in premessa e qui integralmente richiamata;

Con effetto immediato, la sospensione delle attività di vendita e rivendita dei prodotti ittici effettuate presso i n. 06 banchi di vendita situati sull'area pubblica Via Pirandello – Donnalucata (scalo alaggio) fino al ripristino dei requisiti igienico-sanitari previsti dall'O.M. del 03/04/2002 e all'adeguamento degli stessi alle norme generali di igiene di cui al Regolamento CE n.852/2004, in particolare allegato II - cap.III.

DISPONE

Che i sottoelencati titolari o legali rappresentanti esercenti le suddette attività provvedano ad ottemperare ed a conformarsi alle disposizioni di cui O.M. del 03/04/2002 per il ripristino dei requisiti igienico-sanitari dei detti banchi di vendita ed all'adeguamento degli stessi alle norme generali di igiene di cui al Regolamento CE n.852/2004, in particolare allegato II cap.III. nel termine di giorni 30(diconsì trenta) dalla notifica della presente ordinanza:

- 1.** Sig. Ingallinesi Salvatore, nato a Scicli il 24/01/1948 ed ivi residente in via Monti Iblei, legale responsabile della ditta "Il Padrino Piccola Società Cooperativa s.r.l.";
- 2.** Sig. Drago Salvatore, nato a Santa Croce Camerina il 18/04/1954 e residente a Scicli in Via Chiabrea n.27;
- 3.** Sig. Agugliaro Giovanni, nato a Scicli il 28/09/1938 ed ivi residente in Via Sparta n. 17;
- 4.** Sig. Flaccavento Massimo, nato a Scicli il 25/01/1968 ed ivi residente in via Toscana n.23;
- 5.** Sig. Buscema Angelo, nato a Scicli il 22/10/1952 ed ivi residente in via Settembrini n. 16, presidente della Cooperativa "Santa Lucia";
- 6.** Sig. Implatini Gianluca nato a Scicli il 27/05/1977 ed ivi residente in C.da Pezza Filippa n.9:

AVVERTE

Che trascorso infruttuosamente il superiore termine si procederà all'adozione dei necessari provvedimenti tesi alla chiusura definitiva dell'attività di vendita e rivendita dei prodotti ittici presso i n. 06 banchi di vendita situati sull'area pubblica Via Pirandello – Donnalucata (scalo alaggio).

MANDA

Al Comando di Polizia Municipale ed alle altre Forze di Polizia per l'osservanza ed il rispetto della presente Ordinanza.

DISPONE

La notifica delle presente ordinanza ai sopraelencati titolari e legali rappresentanti esercenti l'attività di che trattasi;

La trasmissione in copia al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute N.A.S. di Ragusa, al Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di O.A. Azienda U.S.L. n.7 di Ragusa, al Comando di polizia municipale di Scicli ed a tutte le altre Forze di Polizia. .

IL SINDACO

f.to Sig. Giovanni Venticinque